



Comune di Modena

Il Sindaco

Modena, 22.11.2014

Prot. 176104

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- il miglioramento della qualità dell'aria rappresenta un obiettivo che la legge attribuisce anche agli enti locali per far fronte a situazioni critiche da superare;
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e numerosi studi scientifici confermano come fenomeni di persistenza di elevate concentrazioni di inquinanti atmosferici incidano sulla salute delle persone;
- uno scorretto utilizzo degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, incide direttamente sul fabbisogno energetico favorendo l'incremento delle concentrazioni di inquinanti atmosferici;
- le dispersioni di calore "non controllate" negli edifici rappresentano un ulteriore aggravio per quanto riguarda la diffusione di inquinanti in atmosfera;
- secondo stime di uno studio dell'Università di Cambridge (GB) un corretto utilizzo delle aperture esterne negli esercizi commerciali può ridurre il consumo energetico degli stessi sino al 50% (<http://www.closehdoor.org.uk/>).

PRESO ATTO CHE

- il Comune di Modena ha aderito al Patto dei Sindaci con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 14 gennaio 2010 ed ha conseguentemente approvato il proprio PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile) con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 18/07/2011;
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) 2020 (approvato con delibera dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 115/2017) prevede l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva Comunitaria 2008/50/CE;
- l'art. 24 "Misure per la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani" delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR prevede, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, l'applicazione di prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici;

CONSIDERATO CHE

- è abitudine, in molti esercizi commerciali, mantenere permanentemente spalancate le aperture d'accesso dall'esterno (porte di ingresso) anche nei periodi di accensione di impianti di climatizzazione estiva ed invernale, generando così un aumento significativo del consumo energetico, rispetto al normale fabbisogno per la climatizzazione, con conseguente incremento delle emissioni in atmosfera;
- che nel caso di porte soggette a frequenti aperture è sempre consigliata l'installazione di una lama d'aria (o barriera ad aria), dimensionata in relazione all'altezza ed alle dimensioni



dell'apertura, che svolge la funzione di contrastare la fuoriuscita dell'aria durante le fasi di apertura delle porte.

RICHIAMATI

- l'art. 50 del D. lgs. N. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. n. 412/1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10";
- il D.P.R. n. 551/1999, sul contenimento dei consumi di energia in impianti, ed in particolare l'articolo 3, comma 3 che prescrive che "Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati sia ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia";
- il D. lgs n. 152/2006, "Testo unico in materia Ambientale";
- il D. lgs n. 155/2010, "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa";
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) 2020, approvato con Delibera n. 115 del 11/04/2017 dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna;
- l'art. 42 della Legge Regionale n. 16 del 18 Luglio 2017 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici";
- il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile – Patto dei Sindaci del Comune di Modena.

ORDINA CHE

- durante il periodo di attivazione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale vengano mantenute chiuse tutte le aperture dei locali verso l'esterno e verso locali non climatizzati, ad eccezione del tempo necessario all'entrata ad all'uscita e alle operazioni funzionali all'esercizio (carico/scarico merci e simili). E' considerata misurata equivalente alla chiusura delle porte d'accesso l'installazione di dispositivi per l'isolamento termico degli ambienti purché di provata efficacia e dimensionati secondo la regola dell'arte.

DISPONE CHE

- la presente Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione nell'Albo Pretorio e la comunicazione agli organi di informazione;
- a presente Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura e alla Polizia Municipale, nelle rispettive sedi di Modena.
- il presente provvedimento diventi immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
- tale ordinanza resti in vigore sino a tutto il 15/10/2018.

AVVERTE CHE

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra i 50,00 € ed i 500,00 € ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 16.




Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Avverso il presente atto i soggetti legittimati possono presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/1971.

Agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria è demandato il compito di far osservare la presente Ordinanza.


p. IL SINDACO
L'Assessore all'Ambiente
f.to Giulio Guerzoni